

2.10. Con riguardo all'attività progettuale, sono stati approvati, nell'anno 2004, i seguenti interventi che più analiticamente vengono trattati al successivo cap. 5 relativo alle infrastrutture stradali:

(importi in milioni)

N	Tipologia	Importo
13	Progetti preliminari	15.707,23
19	Progetti definitivi	5.942,31
16	Progetti esecutivi	2.129,88
30	Perizie di variante	313,37
78	Totale	24.092,79

Appare evidente lo scarto tra l'importo dei progetti esecutivi e quello del totale approvato.

2.11. Sul piano economico finanziario il «pagato» annuale degli investimenti si è attestato a € 2.377 mln con un aumento, quindi, del trend dell'anno precedente pari a € 1.846 mln.

I seguenti dati - rilevati con le interrogazioni informatiche del Sistema Informativo Lavori (SIL) centrale dell'ANAS - relativi all'attività di progettazione, di scelta dell'appaltatore, di consegna dei lavori, di affidamento di forniture e servizi svolta a cura della Direzione Generale, comprovano un andamento in progresso nel 2004:

- gare aggiudicate + 50,68% (da € 3.812 mln del 2003 a € 5.744 mln del 2004);
- lavori consegnati +96,39% (da € 1.471 mln del 2003 a € 2.889 mln del 2004).

Tali argomenti sono più ampiamente illustrati nel successivo cap. 5.

h) Carte di credito

2.12. Le carte di credito, rilasciate a vario personale perché le utilizzi per motivi connessi alle proprie funzioni, sono state oggetto spesso di riserve in ordine anche alla carenza di specifiche disposizioni interne relative al loro utilizzo.

Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ANAS, a seguito anche di accertamenti eseguiti dal Collegio Sindacale, con la sua assistenza, dapprima chiese delucidazioni al Presidente-Amministratore dell'Ente che assicurò il legittimo uso delle stesse, inoltrando una esauriente documentazione a prova delle spese eseguite, per scopi istituzionali, dai singoli intestatari. In seguito il Magistrato prospettò con nota 9 giugno 2004, n. 59, l'opportunità che l'ANAS si dotasse di un regolamento di contabilità che definisse, tra l'altro, le modalità d'uso, nonché gli adempimenti connessi alla certificazione e liquidazione delle spese relative.

In data 21 giugno 2005, con protocollo riservato n. 190, il Presidente della Società, ha approvato il Regolamento interno che disciplina l'utilizzo delle carte di credito aziendali. Esse sono nominative e sono destinate a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, ai Direttori Centrali, ai Dirigenti responsabili del servizio International ed agli ingegneri coordinatori di area della Direzione Centrale Lavori.

i) Sistema contabile

2.13. Come riferito più ampiamente nel successivo cap. 3, il nuovo sistema contabile, scelto ed adottato dall'ANAS S.p.A. già dall'esercizio 2003 per adeguare le proprie registrazioni

economico-finanziarie sotto il profilo civilistico tipico delle società di capitali, non sembra in grado di soddisfare tutte le esigenze di una grande realtà come l'Ente, che opera su tutto il territorio nazionale, soprattutto attraverso i propri uffici periferici. Il nuovo sistema ha prodotto diverse difficoltà operative, specie per quanto riguarda, oltre la tempistica delle registrazioni delle operazioni – risultata non idonea per cui si verificano ritardi negli adempimenti - la carenza di una contabilità analitica sia in sede centrale che periferica. Criticità che sono state rilevate dal Collegio Sindacale e dalla società incaricata alla revisione del bilancio 2003, bilancio peraltro non certificato (cfr. par. 3.22).

j) Concessionarie. Duplice ruolo dell'ANAS nella veste di controllore/controllo e di concedente/concessionario

2.14. Il sistema delle concessioni si caratterizza per la sua decisiva rilevanza nel quadro della gestione propria dell'ANAS sia in termini di ingente impegno finanziario per le opere realizzate sia in termini di profitto da parte delle concessionarie.

Nelle precedenti relazioni sull'attività gestionale dell'ANAS S.p.A. relativa agli anni 2002 e 2003, la Corte prospettò l'eventualità di un conflitto di interessi in cui l'ANAS – dopo la sua trasformazione in S.p.A. – si sarebbe venuta a trovare, nella doppia veste sia di controllore-controllo sia di concedente-concessionario, in ordine alla sua partecipazione a società autostradali miste.

2.15. Su tale problematica venne chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, come riferito più ampiamente nel Cap.

6 inerente le concessionarie, non ha ritenuto sussistente, nei confronti dell'attività imprenditoriale dell'ANAS, l'eventualità paventata.

In particolare l'Avvocatura, con parere del luglio 2004, nell'evidenziare che non sussistono motivi ostativi alla partecipazione, in genere, dell'Azienda a società miste, sostiene che non sembrano intravedersi motivi di illegittimità, ed ha pertanto escluso l'esistenza del prospettato conflitto di interessi.

Al contrario, conclude l'Organo legale, poiché l'ANAS è organismo pubblico e come tale Ente strumentale dello Stato, nelle sue funzioni assume il ruolo di «braccio operativo del Ministero» per cui entrambe le posizioni sono assunte per realizzare i fini generali dell'Ente e quindi dello Stato.

- 2.16. Va tuttavia segnalata la propensione dell'ANAS ad assumere partecipazioni azionarie in strutture societarie (vedasi una per tutte la Soc. Orte-Venezia) nelle quali assume la doppia veste di soggetto erogatore di contributi e definitore di tariffe, oltre che di controllore, da un lato e dall'altro di destinatario, in quanto partecipante, della sua stessa azione di affidamento, promozione e controllo.

k) Interventi giudice penale

- 2.17. Sebbene in misura notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti, anche nell'anno 2004, sono da registrare interventi del giudice penale per reprimere attività illecite nelle quali, talora, sono stati coinvolti funzionari dell'ANAS in collaborazione con soggetti esterni.

In alcuni eventi, - ove apparivano più evidenti responsabilità e pregiudizi per l'Ente - la Società si è costituita parte civile per il ristoro dei danni provocati dai comportamenti delittuosi tenuti dai suoi funzionari.

- 2.18. A quanto consta, gli interventi hanno interessato attività svolte presso gli Uffici periferici del Molise - con sede in Campobasso - del Piemonte - con sede in Torino - e della Sardegna - con sede in Cagliari -. In quest'ultimo Ufficio, a scoprire e denunciare alla magistratura ordinaria il comportamento delle imprese partecipanti alle gare di appalto, sono stati gli stessi funzionari dell'Ufficio compartimentale per l'ipotesi, che le imprese avessero costituito, tra di loro, un «cartello d'intesa».

I) Normativa antimafia e convenzioni con le Prefetture per la lotta contro la criminalità

- 2.19. Il Magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ANAS S.p.A., chiese di conoscere, con nota 9 marzo 2005 n. 69 diretta al Presidente-Amministratore della società, quali fossero stati gli adempimenti adottati dall'Ente in materia di legislazione antimafia.

Sull'argomento occorre preliminarmente rammentare, in particolare, quanto segue:

1. l'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e smi. dispone che *«Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto»*;
2. l'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 con richiamo al

limite dei valori disposti dalle direttive comunitarie in materia di appalti di opere pubbliche, di servizi pubblici e di pubbliche forniture, ha ribadito che le pubbliche amministrazioni devono acquisire le informazioni «[...] *prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni*»;

3. l'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel limitare anch'esso la richiesta di documentazione ai soli atti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalle direttive comunitarie nelle varie fattispecie, dispone che i soggetti interessati debbono acquisire le informazioni quanto meno «[...] *prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicate nell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575*».

2.20. Dall'esame delle risposte fornite dai vari uffici interessati, si è rilevato:

- la Direzione Centrale Autostrade e Trafori afferma che gli accertamenti sono svolti direttamente ed in piena autonomia dalle Società concessionarie.

Al riguardo va comunque segnalata l'esigenza che la Direzione Autostrade, nell'esercizio dell'attività del controllo gestionale, prudenzialmente si accerti che siano adottati gli adempimenti previsti dalla legislazione de quo con particolare riferimento all'osservanza dell'art. 10 sexies della legge n. 575/1965 e dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in relazione al pagamento dei corrispettivi dovuti per lavori e forniture di beni e servizi;

- il Compartimento del Piemonte con sede in Torino, esplicitamente dichiara che non vengono proposte specifiche richieste da parte del Responsabile del procedimento in occasione dell'emissione dei S.A.L.

Tale comportamento non risulta rispettoso della normativa antimafia laddove, per contratti di forniture di beni e servizi di carattere continuativo, richiede la certificazione antimafia per ogni anno di durata del contratto (art. 10 sexies legge n. 575/1965 succitata);

- la Direzione Regionale per la Sicilia non fa alcun riferimento al rispetto degli adempimenti dovuti nel momento delle erogazioni;
- la Direzione Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno ha trasmesso una copia del «Protocollo di Intesa» stipulato con la Prefettura di Reggio Calabria per prevenire il tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri, nella quale, però, non si rileva se venga osservato il disposto ex art. 10 sexies della legge n. 575/1965, ovvero quello dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998;
- la Direzione Centrale Lavori afferma che «nell'ipotesi di pagamento della rata di acconto riferita al S.A.L. maturato non viene acquisita una nuova documentazione secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. 252/98 che consente alla stazione appaltante di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione».

In ordine a tale ipotesi, prevista al riguardo dal legislatore al comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998, e richiamato dalla Direzione Centrale Lavori, è da ritenere che il lasso di tempo vada riferito al periodo che intercorre tra l'adozione di ogni singolo provvedimento definitivo, per il quale risulta presentata la certificazione antimafia, e il conseguente relativo pagamento a chiusura di un definito iter negoziale. Non è da condividere, pertanto, l'avviso che non vada

richiesta più alcuna certificazione antimafia per tutto il periodo di tempo che matura dall'avvio del rapporto negoziale inerente la realizzazione di opere pubbliche, fino all'approvazione del collaudo che, come è noto, si può protrarre per diversi anni. Siffatto comportamento violerebbe l'art. 10 sexies della ripetuta legge n.575/1965 smi, l'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994 - a cui seguì la nota del Ministero dell'Interno n. 559/LEG/240/514.3 del 14 dicembre 1994 per l'applicazione procedurale - e, successivamente, l'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998;

- la Direzione Centrale Strategie e Finanze, cui spetta l'onere del pagamento di importi rilevanti per gli stati di avanzamento lavori, nel confermare la propria correttezza nel controllo amministrativo-contabile dei documenti, afferma che non risulta trasmessa, in allegato ai S.A.L., nessuna certificazione antimafia in quanto viene trattenuta agli atti del Direttore dei Lavori.

Al riguardo sarebbe sufficiente allegare in copia la certificazione annuale antimafia o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori che attesti l'insussistenza, accertata, dei fatti di cui alla legislazione in parola;

- il Compartimento della viabilità per il Lazio con sede in Roma, è stato l'unico Ufficio che ha dichiarato che *«Alle erogazioni del pagamento dei SAL si provvede alla verifica che sia stata acquisita la certificazione antimafia»*.

2.21. Alla luce di quanto sopra considerato e al fine di conseguire una corretta e uniforme applicazione della normativa da parte di tutti gli uffici interessati, il Magistrato della Corte dei conti ha invitato l'Amministrazione a ribadire adeguate disposizioni perché venga

richiesta la certificazione antimafia, al momento del pagamento del corrispettivo, almeno per ogni anno di durata del rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 575/65 e dell'art. 10 del D.P.R. 252/98.

2.22. In una prospettiva più ampia di interventi contro la criminalità in genere, nel 2004 l'iniziativa che ha assunto particolare importanza è risultata quella di proseguire con le locali Prefetture, nella stesura di appositi «protocolli di legalità» per cercare di prevenire, o quanto meno ridurre, il pericolo di infiltrazioni malavitose nei pubblici appalti, e quindi nei cantieri stradali, unitamente alla stretta collaborazione delle forze di polizia.

Gli accordi con i Prefetti, nell'intento di conseguire questi fini, stabiliscono i seguenti adempimenti:

- clausole da inserire negli atti di gara e nei contratti per garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere;
- tempestiva comunicazione dei bandi di gara;
- invio degli elementi identificativi delle ditte partecipanti;
- comunicazione dell'impresa aggiudicataria;
- elenco delle ditte subappaltatrici.

m) Istituzione della commissione Rilievi in Alto Rendimento

2.23. Per una migliore e proficua collaborazione tra i servizi interni della Società e l'utenza in materia di infrastrutture, il Presidente Amministratore dell'ANAS S.p.A. ha emanato l'ordine di servizio n. 2 del 28 gennaio 2005, con il quale ha istituito la Commissione Tecnica dei «Rilievi in Alto Rendimento», costituita da tre Strutture referenti per gli interventi del Nord, del Centro

Sud e delle Isole. La Commissione avrà il compito di accertare la buona esecuzione del servizio, tenere i rapporti ed assistere le ditte aggiudicatrici in caso di difficoltà che potrebbero riguardare, ad esempio:

- l'approvazione della redazione del piano operativo dei rilievi e coordinarne le attività tra i fornitori d'opera e le strutture compartimentali;
- la validazione dei risultati conseguiti dalle attività sperimentali;
- il coordinamento delle attività e procedure per un'univoca uniformità di esecuzione;
- la redazione degli stati di avanzamento ed emissione dei certificati di regolare esecuzione.

3. GESTIONE FINANZIARIA

a) Premessa

3.1 La Corte rileva che, anche per l'anno 2004, l'ANAS è ancora lontana dall'autonomia finanziaria in quanto le risorse economiche derivanti da entrate proprie per attività istituzionali, non hanno raggiunto il tetto del 50% delle spese di parte ordinaria o di funzionamento.

Risulta tuttora che i trasferimenti statali e comunitari coprono oltre il 90% delle esigenze finanziarie dell'ANAS.

3.2 Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Finanziaria 2005 – sono stati previsti tagli ai trasferimenti correnti all'ANAS S.p.A. così ripartiti: meno € 40 milioni per il 2005, meno € 50 milioni per il 2006 e meno € 40 milioni per l'anno 2007 per complessivi € 130 milioni che l'Ente si vedrà ridurre nel corso del triennio.

b) Budget 2004

3.3 Nel settembre 2003 è stata approvata dal Presidente la procedura per la definizione del budget annuale dell'anno 2004, che si caratterizza per aver disposto una cadenza trimestrale del controllo sull'andamento della gestione rispetto a quanto pianificato, con l'analisi degli scostamenti e delle possibili cause. A questo riguardo va segnalata la prassi di procedere a variazioni delle previsioni del budget, da parte dell'Ufficio Pianificazione e Controllo, senza sottoporle ad approvazione del C.d.A. ma limitando a darne comunicazione al Collegio Sindacale

e al Ministero.

E' di tutta evidenza che un tale comportamento si appalesa non correttamente conseguenziale rispetto alla circostanza che la variazione incide su determinazioni assunte dal C.d.A. senza che questo organo venga interpellato.

Al riguardo, il Collegio Sindacale ha precisato nel verbale n. 34 del 26 settembre 2003, che il budget debba essere oggetto di esame da parte del C.d.A. per la relativa approvazione.

Lo stesso Collegio Sindacale, ebbe a rilevare, in sede di approvazione del budget 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione, l'assenza di riferimento al limite imposto dalla Finanziaria 2005, in ordine al contenimento dei costi, raccomandando, altresì, di trasmettere tempestivamente, a detto Organo, tutte le variazioni che fossero in futuro intervenute per essere sottoposte al proprio motivato parere.

3.4 Per quanto concerne il Budget 2004, il documento, fornito dall'Ufficio Pianificazione e Controllo - unitamente al Piano degli investimenti - ne illustra la situazione. Tale documento confronta i dati di consuntivo al 31 dicembre 2004 con i dati di Budget economico e degli investimenti rimodulato al 30 settembre 2004. I valori al 31 dicembre 2004 risultano allineati al budget rimodulato e sostanzialmente anche al bilancio d'esercizio 2004 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2005.

3.5 I ricavi ed i costi sono stati riclassificati secondo la struttura del Budget economico gestionale i cui criteri differiscono da quelli del Conto Economico civilistico. In particolare si segnala che non sono stati compresi nel margine operativo lordo (EBITDA)

gestionale le seguenti principali voci contabili:

- incrementi immobilizzazioni per lavori interni;
- utilizzo fondo speciale ex art. 7, comma 1, legge n. 178/2002;
- lavori per opere e manutenzione straordinaria sulla rete regionale.

Si riporta il prospetto del Budget economico gestionale 2004 raffrontato con i dati del Budget previsionale 2004, presentato al C.d.A. del 12 febbraio 2004 e con il consuntivo.

(valori in migliaia)

Anno 2004	Budget 2004	Revisione 30.9.04	Consuntivo 31.12.04	Scostam. val. assol.	Scostam. %
Ricavi					
Attività da mercato tradizionali	112.500	104.420	104.823	403	0,4
Ricavi nuove attività	17.400	8.400	2.758	-5.642	-67,2
Corrispettivi da servizi	375.000	375.000	375.000	0	0,0
Altri ricavi e proventi	8.400	12.685	19.773	7.088	55,9
Totale ricavi	513.300	500.505	502.354	1.849	0,4
Costi					
Personale e formazione	260.000	360.000	367.147	7.147	2,0
Manutenzione ordinaria	234.000	233.193	211.222	-21.971	-9,4
Generali e oneri diversi di gestione	113.200	110.482	115.885	5.403	4,9
Godimento beni di terzi	4.000	4.688	3.815	-873	-18,6
Totale costi	611.200	708.363	698.069	-10.294	-1,5
EBITDA	-97.900	-207.858	-195.715	12.143	-5,8

Ne emerge un aumento dei costi del personale e una riduzione dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria.

Il Piano degli investimenti è rappresentato nel prospetto che segue:

(valori in migliaia)

Anno 2004	Revisione 30.9.04	Consuntivo 31.12.04	Scostam. Val. assol.	Scostam. %
Nuove Opere	1.452.802	1.326.433	-126.369	-8,7
Progettaz. e consulenze	47.559	57.538	9.879	20,7
Lavori principali	988.762	911.484	-77.278	-7,8
Somme a disposizione lavori	244.394	176.266	-68.128	-27,9
Contenzioso lavori	171.987	181.145	9.158	5,3
Manutenzione straordinaria	270.311	292.440	22.129	8,2
Pavimentazioni	183.635	191.101	7.466	4,1
Totale investimenti	1.906.748	1.809.974	-96.774	-5,07

Si rileva un significativo aumento della manutenzione straordinaria e delle pavimentazioni, a fronte di una sensibile

riduzione dei lavori principali e di un aggravio del contenzioso.

- 3.6 L'ANAS ha posto in essere l'attività per incrementare le entrate «proprie», derivanti da prestazione di servizi, attraverso l'aggiornamento dei canoni i cui corrispettivi erano fermi da anni, nonché attraverso l'iniziativa del «condono», adottata con il provvedimento del Presidente Amministratore dell'Ente n. 97 emanato in data 9 aprile 2004 che ha previsto una sanatoria, nei confronti degli utenti che illegittimamente usufruivano di servizi per licenze e concessioni di polizia stradale senza aver stipulato il relativo atto negoziale con l'ANAS.

Giova precisare che con il termine «licenze» e «concessioni di polizia stradale» si identificano tutte quelle attività poste in essere dagli enti proprietari delle strade a tutela e nel rispetto delle strade stesse (accessi, passi carrabili, pubblicità, trasporti eccezionali, ecc.), a termine degli artt. 25 e ss. del relativo Regolamento al codice stradale, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Alla richiesta del Magistrato della Corte dei conti, tesa a conoscere lo stato di attuazione della sanatoria, il Direttore Centrale AA.GG. e Patrimonio ha relazionato, con nota del 19 gennaio 2005.

Per quanto riguarda quest'ultima iniziativa, i risultati conseguiti a detta data, evidenziano la seguente situazione:

- gli importi relativi alle sanatorie e quindi alle nuove licenze e concessioni nell'anno 2005 si attesteranno, presuntivamente, a € 794.000;
- le domande di sanatoria pervenute risultano in n. 4.407;
- risultano attualmente, censite e fatturate, circa 67.000 posizioni che generano un introito di circa € 21,5 mln.

Anche sulla base di tali dati risulta oltremodo difficile che l'ANAS

possa, almeno nel breve-medio periodo, conseguire l'obiettivo dell'autofinanziamento, nella misura del 50% delle spese correnti, che le consentirebbe di uscire dal settore della finanza pubblica. Al riguardo si rimanda alle ulteriori argomentazioni espresse al successivo punto 4.8 e ss.

- 3.7 Le difficoltà riscontrate per escludere l'ANAS S.p.A. dal contesto della spesa per gli organismi pubblici sostenuta dallo Stato, sono state oggetto di riflessione da parte del Consiglio di Amministrazione, in particolare nella seduta del 20 dicembre 2004. In tale occasione si è avuto modo di constatare che con le sole entrate derivanti dalle prestazioni di esercizi propri dell'Ente (licenze e concessioni, pubblicità, trasporti eccezionali, ecc.) senza un'adeguata fonte finanziaria come potrebbe essere quella del pedaggiamento delle tratte autostradali – oggi senza pedaggio – gestite direttamente dalla Società (Salerno-Reggio Calabria, Autostrade siciliane, ecc.), unitamente alle fonti connesse all'utilizzo dei settori immobiliari, l'ANAS dovrà sempre, per il proprio fabbisogno, dipendere dai trasferimenti da parte dello Stato.

c) Controllo contabile

- 3.8 Tra le innovazioni introdotte dalla nuova disciplina in materia societaria dettata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 vi è quella dettata dall'art. 2409bis, ter e quater c.c. inerente il controllo contabile da affidare a un revisore contabile o ad una società di revisione con la funzione di verificare la regolare tenuta contabile, la corretta rilevazione dei fatti di gestione, in corrispondenza delle scritture contabili con il bilancio di esercizio

e, ove redatto, del bilancio consolidato.

A decorrere dal 1° ottobre 2004 – come statuito da delibera assembleare del 27 luglio 2004 – tale attività di controllo non è più di competenza del Collegio Sindacale dell'ANAS ma della Società affidataria dell'incarico di revisione.

d) Manuale di procedura contabile

3.9 Più volte la Corte si era soffermata sulla necessità di emanare un documento che garantisse, attraverso l'adozione di regole comuni, l'ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili nel rispetto delle norme del codice civile, al fine di agevolare l'attività degli uffici di ragioneria nonché degli organi di controllo con l'obiettivo, anche, di ridurre i forti margini di errore che si sono manifestati in passato.

Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'ANAS, rinnovò, in data 11 ottobre 2004, la richiesta di notizie relativa alla elaborazione del documento che dettasse regole comuni sulle procedure contabili.

Con nota 20 gennaio 2005, n. 969, l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha diramato il «Manuale delle procedure amministrativo-contabili» nel quale sono illustrate le varie tipologie dei fatti amministrativi – attivi e passivi – riguardanti la gestione aziendale da tradursi in registrazioni contabili civilistiche in ordine alla disciplina sia della contabilità generale (CO.GE.) sia della contabilità analitica (CO.AN.).

Queste disposizioni sono dirette a tutti gli Uffici di ragioneria, centrali e periferici, per unità di comportamento.

3.10 Con l'adozione del nuovo sistema contabile ora formalizzato nel